



COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA TELEMATICA SUL SARDEGNA CAT

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 50, COMMA 1 LETTERA D) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI 26CMT02.00- ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI URBANIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, REALIZZAZIONE NUOVI POSTI SALMA E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI CARBONIA. ANNUALITÀ 2026-2029. CIG BC93145FD8.

Spett.le Impresa

PREMESSA

Con Determinazione del Dirigente del Settore V n. 479 del 23-04-2026, rettificata con Determinazione n. 739 del 16-06-2026, questa Amministrazione ha deciso di avviare la **procedura negoziata senza bando previa consultazione di cui all'articolo 50, comma 1 lettera d) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'accordo quadro per i lavori di urbanizzazione, ampliamento, realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei cimiteri del comune di Carbonia. annualità 2026-2029.**

Come disposto dalla Determinazione del Dirigente del Settore V su citata sono invitati alla procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d) del Codice, almeno 10 Operatori economici qualificati per l'esecuzione dell'appalto individuati dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) tra gli iscritti



nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche:

- OG1 - Edifici civili e industriali;

Codesta Spett.le Impresa è, pertanto, invitata alla presentazione della propria migliore offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica del Sardegna CAT accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

L'affidamento avverrà tramite procedura negoziata senza bando previa consultazione di cui all'articolo 50, comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023 con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.lgs. 36/2023, con ribasso unico percentuale da applicarsi sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara. Il corrispettivo del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro sarà determinato a misura ai sensi dell'art. 41 dell'allegato I.14 al D. Lgs. 36/2026.

Stazione Appaltante: Comune di Carbonia – Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia (SU). Indirizzo internet (URL): <https://www.comune.carbonia.su.it/>

Luogo di esecuzione: Comune di Carbonia. Codice NUTS: ITG2H.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Claudio Mei, mail: cmei@comune.carbonia.su.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco, mail: medifranco@comune.carbonia.su.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma Sardegna Cat comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma del SardegnaCAT all'indirizzo: <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito, per interventi di manutenzione programmati dal Sardegna CAT.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma all'indirizzo: <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma del SardegnaCAT accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Supporto tecnico: numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00); email: support@sardegnacat.zendesk.com



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

Il Capitolato Speciale d'Appalto e tutta la documentazione complementare, compresi gli elaborati progettuali sono trasmessi tramite la piattaforma del Sardegna CAT agli operatori economici invitati.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore **12:00 del 10.08.2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sardegna Cat nell'area dedicata alla gara in oggetto.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e pertanto tramite il Sardegna CAT e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.



In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Accordo Quadro non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddividibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

L' Accordo quadro sarà concluso con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art.59 comma 3 del DLgs.36/2023. L'accordo quadro ha durata pari a 4 (quattro) anni e inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro (o dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente).

L'appalto si configura come un appalto misto di lavori, servizi e forniture (art.14 del D.lgs. 36/2023), con prevalenza dei lavori necessari per l'urbanizzazione, ampliamento, realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei Cimiteri del Comune di Carbonia.

Le principali prestazioni consistono in:

- Realizzazione, riqualificazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione a servizio dei cimiteri;
- Realizzazione, riqualificazione e manutenzione di posti salma (loculi, nicchie, colombari e campi, ecc.);
- Manutenzione e realizzazione di verde attrezzato all'interno e a servizio dei cimiteri;
- Manutenzione e realizzazione di percorsi pedonali e carrabili e impianti accessori a servizio dei cimiteri;
- Lavori di messa a dimora di essenze arboree all'interno e a servizio dei cimiteri;
- Manutenzione e realizzazione di opere di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, compresi tombini, pozzetti, pulizia e risagomatura fossi di guardia, ricadenti nei cimiteri;
- Riparazione, modifica, adeguamento e fornitura in opera di recinzioni e barriere di sicurezza, ricadenti nei cimiteri;
- Riparazione e consolidamento di ponticelli e muri di sostegno o loro parti, ricadenti nei cimiteri;



- Potatura, abbattimento, sostituzione e nuova piantumazione di alberature all'interno dei cimiteri o nelle aree prospicienti;
- Costruzione, montaggio e manutenzione di elementi di arredo urbano che sono necessari a consentire un miglior uso del cimitero.

Tale elencazione ha solo carattere sommario e non esclude quindi altre categorie di opere, lavori, forniture e servizi.

Tutti gli interventi non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso della durata dell'accordo quadro, in base alle necessità che si manifesteranno **senza vincolo di importo minimo** per il singolo contratto applicativo specifico e **senza vincolo di stipulare i contratti applicativi specifici fino alla complessiva concorrenza** dell'importo massimo dall'accordo stesso.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro finito secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'accordo quadro con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

L'Importo a base d'appalto è pari a Euro 2.549.250,00 oltre IVA, di cui Euro 2.475.000,00 per lavori soggetti a ribasso (a misura) (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 544.500,00) e Euro 74.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Come indicato nella Determinazione a contrarre n. 479 del 23-04-2026 **l'importo dell'opzione ai sensi dell'art. 120 comma 9 quinto d'obbligo è pari a € 509.850,00. Il valore stimato dell'appalto incluse le opzioni è pari a € 3.059.100,00.**

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione comunale costituendo, unicamente, la regolamentazione per l'aggiudicazione



degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 59, comma 3 del DLgs.36/2023. Il valore economico di € 2.549.250,00 oltre Iva, non costituisce pertanto indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici.

Ai sensi dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, per quanto riguarda i lavori indicati nel Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:

Declaratoria	Categoria e Classifica		SIOS	Qualificazione obbligatoria	Importo inclusi oneri sicurezza	% sul totale	Indicazioni ai fini della gara				
							Prevalente o scorporabile	Subappaltabile			avvalimento
	Cat.	Cl.	si/no	si/no	euro	%		P/S	si/no	limite Particolare	
OG 1 - Edifici civili e industriali	OG 1	III-bis	no	si	€ 1 126 408,00	44,186%	prevalente	si		*art.119 comma 1 DLgs.36/2023	si
OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2	III	no	si	€ 594 207,00	23,309%	scorporabile	si			no
OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	II	no	si	€ 331 454,00	13,002%	scorporabile	si			si
OG 6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	II	no	si	€ 331 454,00	13,002%	scorporabile	si			si
OS24 - Verde e arredo urbano	OS24	I	no	si	€ 165 727,00	6,501%	scorporabile	si			si
Importo dei lavori a base d'asta					€ 2 549 250,00	100,000%					

Come indicato nel Capitolato Speciale di appalto i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1 (costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edifici civili e industriali, così come le attività dirette o indirette che supportano queste attività). Tale categoria costituisce indicazione sia per il collaudo, sia per l'identificazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto ai sensi dell'art. 2 del Correttivo al Codice appalti (D.lgs. 209/2024) il quale stabilisce che per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di eventuali casi particolari, i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018. L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutele di quelle sopra indicati, ai sensi del predetto Allegato I.01. I contratti predetti o altri con le stesse tutele devono essere altresì applicati in caso di sub appalto.

Per la disciplina riguardante i criteri ambientali minimi si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.



3.1 REVISIONE PREZZI

Per la revisione dei prezzi si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Sul punto si rinvia all'art. 36 del Capitolato Speciale di appalto.

3.2 OPZIONI DI MODIFICA AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, si stabilisce che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'Accordo Quadro fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto di Accordo Quadro durante il periodo di efficacia previste dall'art.120 del D.Lgs.36/2023.

Il valore stimato dell'appalto comprensivo dell'opzione art. 120 comma 9 c.d. quinto d'obbligo di € 509.850,00 è di euro 3.059.100,00.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Carbonia può attivare i contratti applicativi specifici.

L'accordo quadro ha durata pari a 4 (quattro) anni e inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro (o dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente).

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse sottoscritto alcun contratto attuativo specifico, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venissero esaurite le somme poste a base di gara, fermo rimanendo l'obbligo per l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate tramite i contratti applicativi specifici.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo Contratto Applicativo prevedesse un termine di esecuzione dei lavori eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro quest'ultima dovrà intendersi estesa al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, comunque non superiore ad 1 (uno) anno, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.



Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'Ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro.

4.1 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà disciplinato nei singoli contratti applicativi/Ordini di Lavoro e comunque non dovrà eccedere la durata dell'Accordo Quadro.

5. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante prevede che, se l'ultimazione dei lavori dei singoli contratti applicativi avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di appalto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.



Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del D. Lgs 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d): per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b), c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione



alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 67, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'Allegato II.12.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:



- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità di cui alla Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione della sua conformità a quello già



trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di RTI/Consorzi ordinari e di Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite, se tenuti alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, da ciascuna impresa del RTI/Consorzio ordinario, dai Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti,

In caso di Avvalimento, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite sia dalla Ausiliata che dall'Ausiliaria tenute alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'art. 1, comma 2, allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e di cui all'art. 47, comma 3 del D.L. 31 maggio del 2021, n. 77.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1. Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs 36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

CATEGORIA PREVALENTE:

- **Attestazione di qualificazione in corso di validità**, rilasciata da società organismo di attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, che documenti il possesso della qualificazione con riferimento alla **Categoria OG1 - classifica III-bis (a qualificazione obbligatoria)**.

CATEGORIA SCORPORABILE:

- **Attestazione di qualificazione in corso di validità**, rilasciata da società organismo di attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, che documenti il possesso della qualificazione con riferimento alla **Categoria OG2- classifica III (a qualificazione obbligatoria)**;
- **Attestazione di qualificazione in corso di validità**, rilasciata da società organismo di attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, che documenti il possesso della qualificazione con riferimento alla **Categoria OG 3 – classifica II (a qualificazione obbligatoria)**;
- **Attestazione di qualificazione in corso di validità**, rilasciata da società organismo di attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, che documenti il possesso della qualificazione con riferimento alla **Categoria OG 6 – classifica II (a qualificazione obbligatoria)**;
- **Attestazione di qualificazione in corso di validità**, rilasciata da società organismo di attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, che documenti il possesso della qualificazione con riferimento alla **Categoria OS24 – classifica I (a qualificazione obbligatoria)**.



9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 8.1, lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al punto 8.2. Il requisito di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 8.2 deve essere posseduto dal soggetto raggruppato nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI



Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 8.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al punto 8.2.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) e d) del Codice, possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 67, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Relativamente alla categoria OG 2 non è ammesso l'avvalimento.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 dell'Allegato II.12, per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.



Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 della presente lettera di invito e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 8 della presente lettera di invito oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) dichiarare di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno dell'ausiliario e la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena

l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del DLgs.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 del DLgs.36/2023.

Come da modifiche dell'art.41 del D.Lgs. n.209 del 23/12/2024, Decreto correttivo del Codice:

i contratti di subappalto sono stipulati, **in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con le piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

13. CLAUSOLE SOCIALI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- L'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, deve aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

- In conformità all'art. 57 del d.lgs. 36/2023, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo



articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- L'appaltatore, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, a garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

1. Nelle eventualità in cui vi sia:

- a. una mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la gara di scadenza di presentazione delle offerte;
- b. il mancato rispetto della quota del 30 % di assunzioni di giovani e donne, se previste;
- c. il mancato rispetto alle ipotesi individuate dalla stazione appaltante come requisiti premiali, se previsti;

si applicherà una sanzione giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 20 del capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto, si procede alla risoluzione dello stesso nei termini previsti dall'art. 122 del D.lgs. n.36/2023.



14. GARANZIA PROVVISORIA

Per la presente procedura non è richiesta garanzia provvisoria.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. I concorrenti allegano la ricevuta di pagamento nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Qualora la ricevuta di pagamento non risulti allegata, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Il pagamento deve essere effettuato, in ogni caso, entro la scadenza del termine dell'eventuale soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT". Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e tutta la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

N.B. Al fine di snellire e velocizzare l'adempimento di quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy (Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679/UE), si precisa quanto segue:

- alla documentazione amministrativa e economica - in quanto firmata digitalmente e pertanto riconducibile univocamente al soggetto firmatario - non dovrà essere allegato alcun documento di riconoscimento del firmatario;
- le eventuali dichiarazioni contenenti dati sensibili e/o giudiziari relativi a persone fisiche dovranno essere inserite in documenti all'uopo predisposti e non contenenti ulteriori dichiarazioni.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20.08.2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nell'art. 1.1.

16.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da due buste virtuali:

- “Busta di Qualifica” – Documentazione amministrativa;
- “Busta Economica” – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia eventualmente prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili



le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della dichiarazione di impegno dell'ausiliario, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 13 della presente lettera di invito;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione denominata “Busta di Qualifica” dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata.

1. Allegato A - Domanda di partecipazione;
2. DGUE generato automaticamente dal sistema;
3. Attestazione di qualificazione in corso di validità;
4. Patto d'Integrità;
5. (Eventuale) Procura;
6. Ricevuta attestante il versamento di € 165,00 a favore dell'ANAC;
7. ***(Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)***
copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
8. (Eventuale) Documentazione in caso di avvalimento;
9. (Eventuale) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.
10. (Eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, a pena di esclusione, elementi dell'offerta economica.

18.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni



La domanda di partecipazione alla gara, integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A - Domanda di partecipazione**, e sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore dell'Impresa concorrente. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

In caso di consorzio di cooperative e consorzio di imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice, il consorzio indica in sede di offerta le consorziate per le quali concorre alla gara.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non incorrere nella condizione di esclusione di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un

consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di impegnarsi ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, a garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette;
- dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, ivi compresa la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza;
- attesta di aver effettuato uno studio approfondito sulle caratteristiche del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;



- si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81 del 2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio dei disabili oppure di non essere soggetto agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla L. 68/99 (indicare le motivazioni: numero dipendenti e/o altro);
- *(Solo per gli per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)* di allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- *(Solo per gli per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di obbligarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;
- *(Solo per gli per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- *(Solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di obbligarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68;

- *(Solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non è incorso nell'interdizione automatica per violazione dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante di un precedente contratto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto stesso, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- di mantenere l'offerta irrevocabile e vincolante fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, o fino al termine che verrà differito dalla stazione appaltante;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 03.11.2022, reperibile sul sito internet istituzionale https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015 allegato alla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 della Lettera di invito;
- di dare alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti;

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, gli eventuali chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i.;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l’offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale;
- dichiara il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05;
- [per gli operatori economici transfrontalieri] indica il domicilio fiscale e l’indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 della lettera di invito, elegge domicilio nell’apposita area del Sistema ad esso riservata;
- (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del D.Lgs. 12.01.2019) che l’impresa è ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ed ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di competenza, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- (in caso di adozione di misure di self-cleaning): di allegare la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE il riferimento al documento allegato, in alternativa, di dichiarare che è stato impossibilitato ad adottare misure di self

cleaning indicandone i motivi e dichiara di impegnarsi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

- per i raggruppamenti temporanei già costituiti: indica ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti/percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: indica ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti/percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- per i RTI o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; di indicare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti/percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: di indicare per quali imprese la rete concorre; di indicare le parti/percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: indica le parti parti/percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- se è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:



- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo, da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

18.2 DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo, generato automaticamente dal sistema, seguendo le istruzioni presenti nell'apposito manuale all'indirizzo <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in

cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- in caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dalle consorziate che prestano i requisiti;

18.3 Attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

18.4 Patto di Integrità

Patto d'integrità, predisposto dalla Stazione appaltante e allegato agli atti di gara, sottoscritto con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, il Patto di integrità dovrà essere firmato dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, il Patto di integrità dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;



- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il Patto di integrità dovrà essere firmato dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
- In caso di Avvalimento, dovrà essere firmato digitalmente dalla concorrente e dall'impresa Ausiliaria.

18.5 (eventuale) Procura

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui alla presente lettera di invito.

18.6 Ricevuta attestante versamento

Ricevuta attestante il versamento del contributo di € 165,00 a favore dell'ANAC.

18.7 (Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)

copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

18.8 (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE a firma dell'ausiliaria;

3. Dichiarazione dell'Ausiliaria con la quale l'Ausiliaria dà il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c del Dlgs 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
5. Contratto di avvalimento;
6. Patto di integrità a firma dell'Ausiliaria;
7. Attestazione SOA dell'impresa ausiliaria

18.9 (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti/percentuali dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti/percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti/percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti/percentuali dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti/percentuali dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti/percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete



- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti/percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18.10 (eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti devono:

1. inserire a sistema il ribasso unico percentuale offerto (con massimo 2 numeri decimali dopo la virgola) sull'importo posto a base di gara, al netto di IVA, pari a € 2.475.000,00;

2.allegare nella Sezione "Offerta economica" il modulo "OFFERTA ECONOMICA" (da redigersi utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione nella documentazione di gara caricata sul portale), compilata in ogni voce e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore, **a pena di esclusione**, deve indicare **i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**



N.B.: L'importo a base di gara di € 2.475.000,00 ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, comprende i costi della manodopera stimati in € 544.500,00.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'amministrazione, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, che il costo della manodopera inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. A tal fine l'O.E. può anticipare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi della manodopera inferiori dichiarati che dimostri che il costo della manodopera inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque, anche nel caso di indicazione di un costo della manodopera pari o superiore a quello indicato dalla stazione appaltante, alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali.

Al fine di permettere alla stazione appaltante di fare le valutazioni circa il rispetto dei minimi salariali, da eseguire prima dell'aggiudicazione, l'operatore dovrà compilare la tabella riportata nel modulo offerta riguardante gli elementi di costo della manodopera. La compilazione della tabella in sede di offerta non è prevista a pena di esclusione.

Il contratto collettivo nazionale applicato ai sensi dell'articolo 11 del codice è quello del **Settore Edilizia e affini codice F012**. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'allegato I.02 del D.Lgs. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Il RUP procederà alla verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. Al fine di consentire la verifica dell'equivalenza delle tutele, da eseguire prima dell'aggiudicazione, l'operatore che ha indicato un contratto differente da quello indicato dalla Stazione Appaltante dovrà compilare l'Allegato "Modulo Tutele" predisposto dalla Stazione Appaltante e inserirlo nella Busta economica. La compilazione dell'Allegato "Modulo Tutele" in sede di offerta non è prevista a pena di esclusione.

il numero di decimali per il ribasso offerto che sarà considerato per il calcolo della soglia di anomalia è pari a 2 (due) (troncamento alla seconda cifra decimale senza arrotondamento).

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello riportato nel modulo offerta, prevarrà



quello indicato in quest'ultimo.

Nel caso in cui l'offerta venga presentata da RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE o da CONSORZI DI CONCORRENTI NON ANCORA COSTITUITI la stessa deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione della Busta di Qualifica.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del decreto citato, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 del Codice dei Contratti, è il METODO A.

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti. Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio secondo quanto disposto dall'All. II.2 METODO A del Codice dei Contratti.

21. APERTURA BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno 21.08.2026 alle ore 9.00.

Eventuali rinvii, aggiornamenti e successive sedute di gara verranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma SardegnaCAT.

A seguito dell'apertura della Busta di qualifica, il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla presente Lettera di invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.



Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. APERTURA BUSTA ECONOMICA – OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella stessa seduta o in una successiva, il Seggio di gara procede con l'apertura delle Buste Economiche contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e con la conseguente lettura del **ribasso offerto** e delle dichiarazioni relative ai **costi della manodopera** e agli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ricorrendo i presupposti di legge (numero offerte ammesse pari o superiore a cinque), si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del decreto citato, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 del Codice dei Contratti, è il METODO A.

il numero di decimali per il ribasso offerto che sarà considerato per il calcolo della soglia di anomalia è pari a 2 (due) (troncamento alla seconda cifra decimale senza arrotondamento).

Il Seggio di gara redige la graduatoria.

23. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 99 del D.lgs. 36/2023 sarà effettuata attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE 2.0 (delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022).

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> sul Portale A.N.A.C.

- secondo le istruzioni ivi contenute.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del



Codice, è facoltà della Stazione Appaltante procedere ai sensi e per gli effetti del comma 3 – bis dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente primo nella graduatoria utile per l'aggiudicazione della procedura, previa verifica da parte del RUP del rispetto dei minimi salariali e l'equivalenza delle tutele nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.lgs. 36/2023. Non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Codice, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.lgs. citato.

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico. I contratti applicativi discendenti dell'accordo quadro saranno stipulati a misura, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

25. GARANZIE RICHIESTE

- **Garanzia definitiva.** Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale (pari al valore dell'accordo quadro). Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2;



- Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori. Come meglio specificato nel capitolato speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa (POLIZZA CAR) che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Detta polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

1. Impianti e opere: la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo dell'Accordo Quadro;
2. Impianti e Opere preesistenti: il massimale assicurato deve essere pari ad **€ 500.000,00**;
3. Costi di demolizione e sgombero: il massimale assicurato deve essere pari ad **€ 50.000,00**;

Con riferimento alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) il massimale unico dovrà essere pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di **€ 1.000.000,00**;

- Fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'anticipazione. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto. L'affidatario, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, deve costituire una garanzia fideiussoria dell'importo pari all'anticipazione (per ogni contratto applicativo/ordine di lavoro per cui viene richiesta) maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

26. PRESCRIZIONI GENERALI

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara per motivi di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di



carattere finanziario o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso i concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa;

- il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010. Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la Nicola Zuddas S.r.l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il cui referente individuato per l'Ente è il dott. Ivan Orrù;
- Responsabile del trattamento: Dirigente Settore IV del Comune di Carbonia;
- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.



- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;
- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie



relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione ai link di seguito indicati:

https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200411&IdDelibere=75095

32. SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio il sopralluogo con tecnico del Comune (fermo restando l'obbligo del legale rappresentante di rendere dichiarazione "di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori ..." come da modulo-istanza predisposto dalla stazione appaltante).



Il Dirigente del Settore IV

Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale